



COMUNE DI SAMONE

C. A. P. 10010

PROVINCIA DI TORINO

Telef. (0125) 53.908

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30.03.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23.04.2013

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2022

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 01/04/2025

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2025

INDICE:

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Determinazione dell'aliquota

Art. 5 – Modalità di versamento

Art. 6 – Sanzioni e interessi

Art. 7 – Rinvio e disposizioni di legge

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 commi 142-144 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), dall'art. 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), nonché tutte le ulteriori normative vigenti e le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Samone, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Samone, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4

Determinazione dell'aliquota

~~1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Samone, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 dal 01 gennaio 2022, determina che le misure delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persona fisica sono stabilite, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto dei seguenti scaglioni di reddito:~~

~~a. scaglione di reddito da € 0,00 e fino ad € 15.000,00: conferma dell'aliquota dello 0,5%;~~

~~b. scaglione di reddito da € 15.001,00 e fino ad € 28.000,00: aliquota dello 0,6%;~~

~~c. scaglione di reddito da € 28.001,00 e fino ad € 55.000,00: aliquota dello 0,65%;~~

~~d. scaglione di reddito da € 55.001,00 e fino ad € 75.000,00: aliquota dello 0,75%;~~

~~e. scaglione di reddito oltre € 75.001,00: aliquota dello 0,8%.”~~

~~1. L'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è confermata per l'anno 2025 e, salvo successive variazioni, fino all'anno 2027, con i criteri di progressività reddituale e gli scaglioni IRPEF già in vigore a decorrere dall'anno 2022, nel modo seguente:~~

~~a) Scaglione di reddito da € 0,00 e fino ad € 15.000,00 aliquota 0,50%~~

~~b) Scaglione di reddito da € 15.000,01 a € 28.000,00 aliquota 0,60%~~

~~c) Scaglione di reddito da € 28.000,01 a € 50.000,00 aliquota 0,65%~~

~~d) Scaglione di reddito oltre € 50.000,00: aliquota 0,80%~~

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Samone, con decorrenza dal 01 gennaio 2026, determina che le misure delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito della persona fisica sono stabilite, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, tenendo conto dei seguenti scaglioni di reddito, come di seguito riportato:

scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 28.000,00	0,65%
Oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00	0,75%
Oltre 50.000,00	0,80%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, entro i limiti fissati dalla legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione: in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella

Art. 5

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente al Comune attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze.

Art. 6

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 7

Rinvio e disposizioni di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2026**.